

Anno XXV n° 22 30 Novembre 2018

IN QUESTO NUMERO

1. **Nuova Delibera Regionale per la Sottrazione di fondi agricoli all'attività venatoria - art.15 l.n.157/92 e art.15 l.r. 8/94 - Disciplina generale e condizioni di ammissibilità".**
2. **Piano regionale sviluppo rurale 2014 – 2020. Apertura bando per la partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.**
3. **ANPA - SINDACATO PROVINCIALE PENSIONATI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria del Sindacato**
4. **I.N.P.S. ed omissioni contributive: procedura per le denunce di reato.**
5. **Stranieri. Permessi di soggiorno speciali. Nuove causali.**
6. **Lavoro Agricolo Autonomo: contribuzioni fittizie – messaggio I.N.P.S..**

1) Nuova Delibera Regionale per la Sottrazione di fondi agricoli all'attività venatoria - art.15 l.n.157/92 e art.15 l.r. 8/94 - Disciplina generale e condizioni di ammissibilità".

Comunicazione di decadenza di validità delle autorizzazioni di Fondo sottratto all'attività venatoria (art 15 L 157/92 e art 15 LR 8/94) e trasmissione nuove modalità operative.

Informiamo gli Associati, che la Regione Emilia Romagna a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, delibera n. 179 del 6/11/2018, pubblicato sul Buret n° 361 del 14/11/2018, con la delibera di Giunta n.1869 del 05/11/2018, anch'essa pubblicata sullo stesso Buret, ha disciplinato, in modo univoco su tutto il territorio regionale, le condizioni di ammissibilità delle richieste di sottrazione dei fondi all'attività venatoria.

Pertanto il SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA (STACP), sta procedendo all'invio, a tutti i Titolari già in possesso di autorizzazione per sottrarre un fondo all'attività venatoria, ai sensi della legge n. 157/92, art. 15, commi 3-6, e della legge regionale n. 8/94, art. 15, di una comunicazione informativa riguardante, per chi è interessato al mantenimento "del fondo sottratto alla caccia", la presentazione di nuova istanza di sottrazione all'attività venatoria nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale stesso, qualora vi sia ancora l'interesse al divieto di caccia. In base alle recenti modifiche istituzionali la validità dell'autorizzazione attualmente in essere decadrà decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, recentemente approvato, e a quella data sarete pertanto tenuti alla rimozione delle tabelle.

Vi informiamo inoltre che è possibile presentare nuova istanza di sottrazione all'attività venatoria nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del Piano stesso, qualora vi sia ancora l'interesse al divieto di caccia e il vostro fondo abbia le caratteristiche indicate dall'allegato 1 alla citata Delibera di Giunta Regionale.

Per farlo è necessario compilare l'apposita modulistica e fornire a corredo la documentazione richiesta.

Qualora venga presentata nuova richiesta di sottrazione, l'originaria autorizzazione conserverà validità fino alla conclusione dell'istruttoria da parte dello scrivente Servizio Territoriale, prevista in 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Nei prossimi anni, qualora intervengono comprovate esigenze per presentare nuove domande di istituzione al servizio territoriale agricoltura caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna competente per territorio. Queste domande, devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di approvazione del Piano faunistico-venatorio. Il testo della Delibera e l'apposito modulo sono scaricabili dal sito della

Regione(<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/pianificazione/fondi-sottratti-alla-caccia-e-fondi-chiusi>) oppure presso i nostri uffici. Tutti gli interessati potranno rivolgersi ai nostri Uffici di Zona per ulteriori chiarimenti e spiegazioni.

(G. Guerrini)

2) Piano regionale sviluppo rurale 2014 – 2020. Apertura bando per la partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Si avvisano gli associati che, la Regione Emilia Romagna, al fine di incentivare l'adesione ai regimi di qualità e di sostenere la prosecuzione della partecipazione ai suddetti regimi, ha pubblicato, con delibera n. 1667 del 11/10/2018, il terzo bando per il tipo di operazione 3.1.01 "Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari". Il Bando prevede il riconoscimento di un sostegno annuale a copertura dei costi sostenuti per l'accesso e la partecipazione al regime di qualità ed è riferito all'anno solare 2019 .

La disponibilità del presente bando per l'annualità 2019 ammonta a **€ 327.470,03. Per ogni beneficiario è fissato un massimale per anno solare di finanziamento pari a euro 3.000,00**, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali esso partecipa e dall'entità complessiva della spesa dichiarata. L'intensità del sostegno è fissata al 100% della spesa ammessa, fermo restando il suddetto limite. I beneficiari ammessi sono gli imprenditori agricoli in attività iscritti per la prima volta ad un regime di qualità. Per prima iscrizione ad un regime di qualità si intende:

- Adesione al sistema di controllo in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno.
- Che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema di controllo sia avvenuta entro i cinque anni precedenti la data di presentazione della prima domanda di sostegno.

Possono presentare domanda di sostegno gli imprenditori agricoli le cui produzioni sono ottenute in conformità ai seguenti regimi di qualità:

a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:

- Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

b) regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi ai criteri di cui all'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- QC – Qualità Controllata – Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute
- SQNPI – Sistema di qualità nazionale di produzione integrata
- SQNZ – Sistema di qualità nazionale zootecnia

Per accedere al sostegno , occorre presentare apposita domanda **entro le ore 13 del 14/12/2018.**

Per ulteriori informazioni potete contattare l'ufficio Tecnico del vostro Ufficio Zona di riferimento.

(S. Santoni)

3) ANPA - SINDACATO PROVINCIALE PENSIONATI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA Convocazione Assemblea Generale Ordinaria del Sindacato

E' convocata, per il giorno domenica 25 novembre 2018, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per il giorno **venerdì 7 dicembre 2018**, alle **ore 10.00**, in seconda convocazione, presso Confagricoltura Bologna (Via Tosarelli n. 155, Villanova di Castenaso), **l'Assemblea Generale Ordinaria ANPA.**

L'Assemblea avrà il seguente *Ordine del Giorno*:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Attività del Sindacato ANPA;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente

Giovanni Venturi

4) I.N.P.S. ed omissioni contributive: procedura per le denunce di reato.

Come è noto, onde contrastare le omissioni contributive, l'art. 3 del D.lgs. n. 8/2016, modificando precedenti normative, aveva introdotto nell'ordinamento nuove fattispecie punitive, la prima di carattere penale, la seconda di tipo amministrativo.

In particolare, con tale norma, l'omesso versamento delle ritenute per un importo superiore ad euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032; qualora, viceversa, l'importo omesso non sia

superiore ad euro 10.000 annui, si prevede la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.

Il datore di lavoro non è però punibile, né può essere assoggettato alla sanzione amministrativa, qualora provveda al pagamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

Con messaggio n. 3691 del giorno 08/10/2018, l'I.N.P.S. informa dell'adozione di una nuova procedura atta a razionalizzare le attività connesse alla trasmissione, alla autorità, delle denunce di reato.

Con tale procedura l'I.N.P.S. è in grado di operare la corretta gestione delle due diverse ipotesi di illecito, la prima penale e l'altra di carattere amministrativo, previste dal legislatore all'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come novellato dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67.

L'I.N.P.S. al riguardo precisa che sono state apportate alla procedura G.I.L.D.A. le necessarie implementazioni per consentire l'emissione delle denunce di reato all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1-ter, del D.L. n. 463/1983, in relazione agli accertamenti di violazione per omesso versamento delle ritenute di importo superiore a euro 10.000 annui (tale fattispecie, conferma l'INPS, continua a rivestire rilevanza pensale ed è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,00).

Con l'atto di accertamento l'I.N.P.S. procederà ad assegnare al datore di lavoro un termine di tre mesi, decorrenti dalla notifica dello stesso, per il versamento delle ritenute previdenziali operate e non versate.

Peraltro, l'Istituto conferma come, ai fini dell'attivazione della fase di denuncia all'Autorità giudiziaria, pur in presenza di regolarizzazione effettuata nei termini previsti che costituisce causa di non punibilità, permane l'obbligo per l'I.N.P.S. di effettuare la denuncia del reato.

La nuova procedura è già disponibile dal 10 ottobre; tale funzionalità nell'ambito dell'applicativo G.I.L.D.A. è denominata "Gestione Denunce", con la quale sono evidenziate tutte le diffide notificate per omesso versamento delle ritenute di importo superiore a euro 10.000 annui per le quali procedere alla denuncia alla competente Autorità giudiziaria.

(M. Mazzanti)

5) Stranieri. Permessi di soggiorno speciali. Nuove causali.

Il recente "decreto sicurezza" (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, in G.U. 4 ottobre 2018, n. 231) ha cancellato i permessi di soggiorno "umanitari" ed istituito nuove causali speciali.

Il decreto è entrato in vigore il 5 ottobre u.s.

VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA

All'art. 18 bis, del T.U. immigrazione, è stato aggiunto un ulteriore comma (il comma 1 bis), con il quale si consente il rilascio di permessi di soggiorno aventi la dicitura "casi speciali"; il permesso ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali ed allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico e lo svolgimento di lavoro subordinato ed autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

I permessi di soggiorno di cui si tratta sono quelli rilasciati a seguito di procedimenti giudiziari per i reati di cui agli artt. 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 582 e 583 (lesione personale e relative aggravanti), 583 bis (mutilazione degli organi genitali femminili), 605 (sequestro di persona), 609 bis (violenza sessuale) e 612 bis (atti persecutori) del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, per cui sia obbligatorio l'arresto in flagranza, reati commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica.

Si tratta perciò di reati commessi ai danni di uno straniero e per situazioni di pericolo per la sua incolumità; in tale caso, il questore può rilasciare un permesso di soggiorno per consentire alla vittima delle violenze di sottrarsi alle stesse.

PERMESSO PER CALAMITÀ

Il T.U. immigrazione è integrato da un nuovo articolo (il 20 bis) che introduce un nuovo permesso di soggiorno; tale permesso è rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno si trovi in una situazione di contingente ed eccezionale calamità tale da non consentire il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore perciò rilascia un permesso di soggiorno per calamità; il permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

SFRUTTAMENTO

Tale permesso è analogo a quello già in precedenza previsto, tale permesso è concesso in caso di accertamento di casi di sfruttamento qualora il lavoratore extracomunitario presenti denuncia o cooperi nell'ambito delle indagini nel procedimento penale apertosi nei confronti del datore di lavoro.

Valgono in materia i criteri di cui all'art. 603 bis del codice penale; si ha sfruttamento quando sia verificata:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Anche in questo caso il permesso di soggiorno è per "casi speciali". Tale permesso consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito in permesso di lavoro subordinato o autonomo. La durata è di sei mesi e può essere rinnovato per un anno.

ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE

Il nuovo art. 42 bis aggiunto al TU immigrazione prevede che qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, il Ministro dell'interno valuti la possibilità di autorizzare il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno.

Il permesso speciale di soggiorno ha la durata di due anni, rinnovabile; consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e potrà essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

(M. Mazzanti)

6) Lavoro Agricolo Autonomo: contribuzioni fittizie – messaggio I.N.P.S.

Con messaggio n. 3690 del giorno 08/10/2018 l'I.N.P.S. ha puntualizzato alcuni principi in merito alla gestione delle istanze di iscrizione e/o cancellazione con effetto retroattivo provenienti da lavoratori autonomi dell'agricoltura e cioè da parte di coltivatori diretti (coloni e mezzadri) ed imprenditori agricoli professionali (I.A.P.).

Ciò in quanto negli ultimi tempi si è verificato un notevole aumento di domanda di iscrizione negli elenchi nominativi degli autonomi per periodi precedenti.

Nel messaggio, l'I.N.P.S. puntualizza alcuni dati normativi.

Il messaggio in specie ricorda come l'art. 14, comma 2 della legge n. 233/90, preveda quale termine per le domande di iscrizione quello dei 90 giorni dall'inizio dell'attività agricola autonoma.

L'I.N.P.S., quindi, precisa che qualora pervenga una richiesta di iscrizione con effetto retroattivo e cioè oltre i 90 giorni previsti, le sedi I.N.P.S. avranno l'onere di effettuare una più intensa attività istruttoria, prendendo in considerazione tutti gli aspetti della nuova azienda da iscrivere e interpellando i richiedenti l'iscrizione di fornire ogni documentazione utile a rilevare l'effettiva data di inizio dell'attività.

Ciò parimenti per i casi di richieste alle Sedi di cancellazione del nucleo e/o di uno o più soggetti per periodi progressi; anche in tale ipotesi, la normativa vigente richiede di rispettare lo stesso termine dei 90 giorni.

La puntualizzazione dell'I.N.P.S. ha lo scopo di contrastare il fenomeno dell'istaurazione di posizioni contributive fittizie, finalizzate alla percezione di prestazioni previdenziali o alla fruizione indebita degli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente.

In sostanza, il messaggio I.N.P.S. raccomanda alle sedi una prudente ed accurata attività istruttoria relativa sia alle istanze di iscrizione e sia per le richieste di cancellazione oltre il termine previsto dei 90 giorni, onde addivenire a provvedimenti di iscrizione o cancellazione supportati da atti di data certa e prove inequivocabili.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	